

CONVERSIONE

Deducibilità totale
se si sceglie il fondo
complementare

Mastromatteo e Santacroce - pagina 11

Previdenza e sanità

REQUISITI E SOGLIE

Deducibilità totale se si sceglie
la previdenza complementare

PAGINA A CURA DI

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

■ Superamento del limite di deducibilità al momento del versamento, non imponibilità fiscale all'atto dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare, esenzione integrale da imposizione previdenziale: questi i vantaggi riconosciuti al lavoratore che sceglie di convertire l'importo del premio di risultato in contributi alla previdenza complementare. Diviene pertanto fondamentale la scelta operata dal lavoratore, che può decidere di destinare l'intero ammontare del premio oppure una quota parte dello stesso al finanziamento della propria posizione costituita in un fondo pensione o in un Pip - Piano Individuale Pensionistico.

La sostituzione dei premi di risultato con il versamento di contributi a fondi di previdenza complementare garantisce al lavoratore la loro integrale non imponibilità a fini fiscali, anche se l'ammontare degli stessi è superiore al plafond di deducibilità previsto. In caso di conversione, infatti, non operano né il limite fisso di deducibilità dei contributi, né il limite mobile previsto per i lavoratori di prima occu-

pazione. I contributi versati ai fondi, anche se eccedono tali limiti, sono quindi e comunque deducibili non concorrendo perciò alla formazione del reddito di lavoro dipendente del percettore. I contributi alla previdenza complementare costituiscono infatti, di per sé, oneri deducibili.

IL TETTO NORMATIVO

Le novità introdotte dall'articolo 1, comma 160, lettera c) della legge n. 232/16 - Finanziaria 2017, e commentate dalla circolare 5/2018 delle Entrate, estendono la soglia di esclusione da imposizione fiscale, quali oneri deducibili, dei contributi alle forme pensionistiche complementari quando sono versati, per scelta del dipendente, in sostituzione in tutto o in parte di premi di produttività in misura eccedente i limiti indicati dall'articolo 8, commi 4 e 6 del Dlgs 252/2005.



Peso:1-2%,11-37%

Tale disposizione riconosce la deducibilità dal reddito complessivo Irpef, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dei contributi versati a forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia su base volontaria, sia sulla base di contratti o accordi collettivi, anche aziendali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro annuali. Tale limite è incrementato per i lavoratori di prima occupazione successiva al 14 dicembre 2005, data di entrata in vigore del decreto 252, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. In sintesi, quindi, un dipendente che decida di destinare

integralmente il proprio premio di produttività, pari a 3.000 euro, alla contribuzione previdenziale complementare, potrà dedurre un importo complessivo di 8.164,57 euro, pari alla sommatoria tra il limite fisso di deducibilità e la quota del premio destinata. Un lavoratore di prima occupazione potrà arrivare invece ad una deduzione annua massima di 10.746,86 euro, determinata aggiungendo al valore del premio e al limite fisso la quota mobile deducibile.

RISPARMIO CONTRIBUTIVO

Alla totale non imponibilità fiscale si accompagna la non rilevanza a fini previdenziali del premio di produttività convertito in contri-

buti previdenziali, garantendo al lavoratore un risparmio della contribuzione Inps con aliquota del 9,19 per cento.

L'eventuale conversione del premio ha effetti anche sul datore di lavoro il quale, sotto il profilo dei costi del lavoro correlati al pagamento del premio di risultato, beneficerà non solo della deducibilità a fini Ires del premio erogato ma anche dell'esenzione da contribuzione previdenziale, restando invece dovuto, salve diverse indicazioni dell'Inps, il contributo di solidarietà pari al 10% delle somme in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non imponibilità integrale anche oltre il plafond ordinario di 5.164,57 euro



Peso: 1-2%, 11-37%